

GreenTour

FAQ – DOCUMENTO 8

Aggiornate al 24/09/2026

COPERTURE FINANZIARIE

La società proponente è una S.r.l. con patrimonio netto positivo, costituito prevalentemente da riserve e utili portati a nuovo, e intende deliberare un aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione a capitale di tali poste, senza contestuale apporto di nuova liquidità da parte dei soci.

Si chiede di chiarire se la predetta operazione possa essere considerata, in tutto o in parte, idonea a dimostrare la copertura finanziaria del programma ai fini dell'Allegato 4 del Decreto direttoriale e del "Format attestazione disponibilità soci".

R: No, non è una forma di copertura ammessa dal bando (vedi faq documento 5).

DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE A VERDE E SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO:

Buonasera. Con riferimento alle voci di spesa ammissibili si chiede, gentilmente, un chiarimento in merito al significato dei termini "attrezzature a verde" e "sistemi di teleriscaldamento".

In particolare non esiste in letteratura tecnica il termine "attrezzature a verde". Essendo fondamentale per il punteggio ottenibile, i nostri tecnici chiedono una spiegazione con eventuali esempi operativi.

Quanto, inoltre, ai sistemi di teleriscaldamento, non essendo presenti presso il comune in cui insiste l'attività, si chiede se valgono anche sistemi condivisi con strutture private e non pubbliche, possibilmente anche in questo caso con esempi.

R: Per teleriscaldamento bisogna rifarsi alla definizione normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 102 del 2014 (attuazione della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica), come modificato dal D.Lgs. 141/2016. che la definisce come un sistema di trasporto di energia termica da impianti di produzione a una pluralità di utenze, sviluppato prevalentemente su suolo pubblico e accessibile per usi quali riscaldamento, raffrescamento, processi industriali e fornitura di acqua calda sanitaria

Per attrezzature a verde si intendono interventi di isolamento di strutture disperdenti o di aumento del drenaggio del suolo che utilizzano sistemi a verde (giardini e simili)

CALDAIE A CONDENSAZIONE:

L'art. 38-bis, par. 10, GBER esclude tuttavia dall'esenzione gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale; analoga previsione all'art. 38, par. 2-ter.

Si chiede di chiarire:

- 1) se le caldaie a condensazione a gas siano ammissibili e in base a quale articolo GBER;
R: Nuove caldaie alimentate da combustibili fossili quindi anche quelle a gas metano non sono agevolabili. Il beneficiario può eventualmente prevedere l'utilizzo del biometano fornendo i relativi contratti di fornitura con garanzia d'origine.
- 2) se l'esclusione operi anche per interventi di efficientamento su impianti termici a gas esistenti che non comportino installazione di nuove apparecchiature a combustibile fossile (regolazione e telecontrollo, coibentazione reti, pompe e circolatori, valvole termostatiche, contabilizzazione);
R: No, l'esclusione riguarda solo l'acquisto di nuovi generatori energetici alimentati a combustibili fossili
R: Si, sono possibili interventi che però non comportino nuove installazioni di caldaie a che utilizzino combustibili fossili
- 3) se la sostituzione di generatori a gas con pompe di calore rientri nell'art. 38-bis, con ammissibilità dei costi complessivi, ovvero nell'art. 41 nel limite dell'autoconsumo
R: Se la PDC sostituisce un generatore a servizio esclusivo dei servizi energetici ricompresi nell'APE essa va inquadrata nell'ambito del l'art.38bis.
Se essa sostituisce un generatore che serve sia servizi ricompresi nell'APE che extra servizi accessori allora il suo importo può essere proporzionalmente (criterio di competenza energetica) splittato sui 2 articoli 38 bis e 41 .
Se sostituisce un generatore non a servizio dei servizi energetici ricompresi nell'APE allora va inquadrato sull'art.41.

Il Format 14 richiede che la relazione tecnica indichi espressamente che "non sono previsti impianti alimentati a combustibili fossili". L'art. 38-bis, paragrafo 13, del Regolamento GBER esclude dall'esenzione gli aiuti "per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale".

Si chiede conferma che la dichiarazione debba intendersi riferita all'installazione di nuovi impianti alimentati a combustibili fossili nell'ambito del programma agevolato, e non alla presenza di impianti preesistenti mantenuti in esercizio e non oggetto di intervento né di spesa esposta. Diversamente, la fattispecie di cui alla lettera a.h) dell'Allegato 3, che ammette la sostituzione di caldaie esistenti con caldaie a condensazione, risulterebbe inapplicabile.

R: Non è possibile agevolare in alcun caso caldaie alimentate a combustibili fossili. Ciò anche se trattasi di sostituzione di caldaie a gas metano già esistenti.

REFUSO: ALLEGATO 13

L'allegato 13. DSAN valori di bilancio società di persone la voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (lettera A dell'Attivo)" oltre che nella sezione dell'Attivo è inserito anche in quella del Passivo...

Confermate che sia un refuso?

Diversamente non si riuscirebbe a sommarlo alle altre voci del passivo indicate in quella sezione che diano il "Totale del Passivo (somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione Passivo)"...

R: Sì, trattasi di un refuso. Va considerata solo la voce presente nell'attivo

ATTREZZATURE A VERDE, PAVIMENTI, MATERASSI

Cosa si intende per:

- a.d) / b.c (1) realizzazione di attrezzature a verde?

R: Per attrezzature a verde si intendono interventi di isolamento di strutture disperdenti o di aumento del drenaggio del suolo che utilizzano sistemi a verde (giardini e simili)

- La sostituzione di pavimenti interni con pavimenti nuovi galleggianti con tappetino antirumore realizzati con materiali sostenibili è da considerarsi un intervento "trainato"?

R: Non si tratta di un intervento "trainato" ma semplicemente un intervento accessorio (non da alcun punteggio ai fini della formazione della graduatoria).

- è ammessa la sostituzione dei materassi attuali con materassi specifici con elevate caratteristiche sanitarie?

R: NO, non rientrano in nessuna casistica agevolabile

CLASSI ENERGETICHE

- per avere un risparmio di energia primaria del 40% quanti salti di classe energetica in APE bisognerebbe ottenere?

R: La classe energetica dipende solo dal consumo di energia primaria non rinnovabile ed inoltre le classi dipendono dal rapporto S/V dell'edificio per cui non esiste alcuna risposta alla domanda per come è posta.

CASE MOBILI

Per un campeggio le Mobile Home/Casette mobili costituiscono parte essenziale dell'offerta e della capacità ricettiva. È quindi difficile comprendere come possa realizzarsi un programma di rinnovamento e riqualificazione energetica senza intervenire sulle unità che costituiscono parte integrante dell'attività.

Nel nostro caso, le unità esistenti saranno sostituite con nuove Mobile Home, nuove di fabbrica, con migliori caratteristiche costruttive ed energetiche, nell'ambito di un programma che comprende anche interventi di efficientamento e produzione da fonti rinnovabili.

Chiediamo quindi se l'assenza di APE impedisca solo la qualificazione ai sensi dell'art. 38-bis GBER, oppure escluda le Mobile Home da qualsiasi investimento ammissibile al GreenTour.

In caso di esclusione totale, chiediamo di indicare la specifica disposizione normativa.

R: Gli interventi sulle mobile home potranno essere inquadrati nell'ambito degli interventi trainanti art.38 fornendo un controfattuale e la relazione di stima dei risparmi energetici

EDIFICIO NON OPERATIVO

Facendo seguito al Vostro chiarimento, precisiamo che, da una preliminare verifica con tecnico abilitato, è risultata tecnicamente fattibile la redazione e registr. dell'APE ante operam del fabbricato attualmente inattivo. La prestaz. energetica può essere determinata sulla base dello stato materiale dell'edificio e dei parametri contenuti nel progetto approvato e formalmente depositato presso il Comune, comprendente particolari costruttivi, stratigrafie, intonaci e caratteristiche degli impianti, applicando i metodi di calcolo convenzionali previsti dalla normativa. Non verrebbero quindi utilizzati consumi storici effettivi, ma la domanda convenzionale di energia primaria risultante dall'APE ante, da confrontare con quella dell'APE post intervento. Si chiede di confermare che, in presenza di APE ante regolarmente redatto e registrato e di un miglioramento superiore al 20%, l'intervento possa rientrare nell'art. 38-bis, par. 6, punto i), anche se l'edificio non è attualmente operativo.

R: Premesso che la misura non si applica a strutture inattive da riattivare e che dal quesito non è chiaro se si fa riferimento ad una porzione di immobile inattiva o a tutta la struttura, l'APE ex ante deve essere redatto in funzione della destinazione d'uso dell'immobile. Se l'immobile non aveva destinazione d'uso turistica non è possibile il confronto con l'APE ex post.

LICENZA SOFTWARE (QUESITI VARI)

in caso di acquisto di licenza software pluriennale (36 mesi, canone unico 250.000€+IVA) per piattaforma digitale turistica, proposta come voce e) Allegato 3 DD 96263/2026 (art. 6 c.2 lett. e DM 16/03/2026, art. 28 GBER). La licenza è a tempo determinato: al termine dei 36 mesi nessun attivo software resta nella disponibilità del beneficiario, che ha solo diritto d'uso durante la licenza (non proprietà, non licenza perpetua). Chiediamo conferma che tale fattispecie rientri comunque nella voce e) come "licenza" (art. 2 punto 30 Reg. 651/2014), o se l'ammissibilità richieda la proprietà del software o un diritto d'uso a tempo indeterminato, e se l'assenza di attivo residuo alla scadenza incida sulla qualificazione come investimento anziché costo di esercizio.

R: Il DM 16 marzo 2026 prevede l'agevolazione dell' acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) o il turismo sostenibile. L'importante è che vi sia un acquisto da parte dell'impresa e che tale spesa rispetti le prescrizioni dell'art. 7 comma 10 del DD

Sempre relativamente allo stesso SW chiediamo se sia condizione di ammissibilità l'iscrizione del costo tra le immobilizzazioni immateriali del beneficiario con relativo ammortamento. Chiediamo inoltre quale trattamento sia riservato alla quota di licenza che ricade oltre la data di ultimazione del progetto (18 mesi dalla concessione, art. 6 c.5 lett. d DM), e se convenga far decorrere la licenza dall'attivazione della piattaforma affinché l'intero corrispettivo risulti sostenuto e quietanzato entro il termine di ultimazione.

R: l'intero corrispettivo, oltre che seguire le prescrizioni dell'art. 7, comma 10 lett. e) del D.D. del 18 giugno 2026, deve essere sostenuto e quietanzato entro il termine di ultimazione dell'investimento.

Un fornitore terzo, non beneficiario) offre licenza software pluriennale (250.000€+IVA, 36 mesi) come voce e) Allegato 3 DD 96263/2026, art. 28 GBER. La licenza include un sito web B2C (Display) transazionale, integrato con i motori di prenotazione della piattaforma, personalizzato sull'identità del beneficiario ma erogato in licenza d'uso (non ceduto in proprietà), che ospita la vendita diretta di alloggi/esperienze. Chiediamo conferma che tale componente rientri nella voce e) come parte del programma informatico in licenza, e non sia qualificabile come spesa promozionale/pubblicitaria. Chiediamo se la manutenzione correttiva ed evolutiva, compresa nel canone, sia ammissibile per l'intera durata contrattuale o solo per la frazione nel periodo di realizzazione del progetto.

R: Il sito B2C può essere ammissibile, purché tale spesa sia funzionale a garantire la destagionalizzazione dei flussi turistici o la digitalizzazione dell'ecosistema turistico (sarà onere dell'impresa dimostrarlo). La manutenzione non rientra tra le spese ammissibili.

un fornitore terzo, non beneficiario) offre licenza software pluriennale (250.000€+IVA, 36 mesi) come voce e) Allegato 3 DD 96263/2026. L'art. 9 c.8 DD riserva le spese di voce e) alle sole PMI ai sensi dell'art. 28 Reg. 651/2014, con intensità massima 50%. Chiediamo conferma che, nel caso di impresa beneficiaria di grande dimensione, la componente di digitalizzazione descritta (licenza software per gestione/vendita diretta prodotto turistico) sia integralmente non ammissibile sotto la voce e), oppure se sia utilizzabile un diverso titolo di aiuto del Regolamento GBER o il regime de minimis per la medesima spesa su un beneficiario di tale dimensione.

R: In caso di grande impresa la spesa a valere sugli aiuti ex art. 28 non è ammissibile. La spesa per SW non rientra neppure tra quelle ammesse in de minimis.

Un fornitore terzo, non beneficiario offre licenza software pluriennale (250.000€+IVA, 36 mesi) come voce e) Allegato 3 DD 96263/2026, art. 28 GBER. Il canone unico comprende, oltre al diritto d'uso della piattaforma: configurazione iniziale, migrazione e strutturazione del catalogo prodotti, test delle integrazioni, supporto al go-live e formazione del personale del beneficiario. Chiediamo se queste componenti di servizio, incluse nel corrispettivo di licenza, debbano essere esposte separatamente nel piano di spesa e sotto quale voce dell'Allegato 3, oppure se sia applicabile l'art. 28 comma 4 del Regolamento 651/2014 in materia di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione.

R: Si tratta di spese ricomprese all'interno della voce licenza, ammissibili ai sensi della voce e) dell'Allegato 3 del DD 18 giugno 2026.

Un fornitore terzo, non beneficiario offre licenza software pluriennale (250.000€+IVA, 36 mesi) come voce e) Allegato 3 DD 96263/2026. L'art. 6 c.1 DM elenca digitalizzazione, destagionalizzazione, filiere turistiche, ESG come finalità del bando; l'art. 6 c.2 DD richiede però che i programmi siano finalizzati "in via prevalente" all'efficientamento energetico, con interventi trainanti minimo 51% e interventi "trainati" (tra cui la digitalizzazione) solo "eventuali". La fornitura non ha interazione tecnica con gli impianti/opere dell'intervento energetico trainante del beneficiario, pur perseguendo le finalità dell'art. 2 DM. Chiediamo se "trainato" richieda un collegamento tecnico specifico con l'intervento energetico, oltre alla soglia del 51% e alla pertinenza generale con l'art. 2.

R: Non è necessario che le spese relative al software siano necessariamente collegate ad un intervento energetico esse possono riguardare anche l'obiettivo della

destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance. È importante, tuttavia, che il piano degli investimenti preveda almeno il 51% di spese rientranti tra gli interventi trainanti.

RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA CON INTERVENTO UNITARIO SU UNA PERTINENZA ESISTENTE E LEGITTIMA.

Nel caso di riqualificazione di struttura turistico-ricettiva con intervento unitario su una pertinenza esistente e legittima in cui siano previste le seguenti Opere: pergotenda climatica, chiusure vetrate/serramenti ad alte prestazioni, eventuale fotovoltaico in copertura, eventuale verde sulla superficie residua.

Quesiti:

Se le singole componenti possano essere classificate separatamente nell'Allegato 3 secondo natura e finalità: pergotenda → accessori de minimis; serramenti/schermature → efficienza energetica trainanti (se rispettano i requisiti); fotovoltaico → trainanti da rinnovabili; verde → trainati ESG.

R: Ogni intervento, anche se riferibile alla medesima area di una struttura, deve essere classificato congruentemente con quanto previsto nell'elenco di cui allegato 3 del DD.

Quali requisiti/documenti tecnici servano, ai fini di ammissibilità e imputazione delle spese, per provare preesistenza, carattere pertinenziale, miglioramento energetico e separazione economica tra le componenti.

Tutti i documenti necessari sono presenti all'interno del format di domanda punto 11) allegato 4 al D.D. Scheda tecnica programma d'investimento azienda (per ciascuna azienda partecipante);

In sintesi: si chiede se un intervento unitario sia scomponibile in categorie agevolative diverse e con quale documentazione a supporto.

R: L'intervento è scomponibile in categorie agevolative diverse. Per interventi ex art. 38 bis serve APE e ante ed ex post + Relazione tecnica. Per gli altri interventi deve essere la relazione tecnica a dimostrare l'ammissibilità delle spese. A tal proposito, si rammenta che i format (vedi format 14 Scheda tecnica Programma di investimento Azienda) predisposti dall'Agenzia – al fine di riconoscere l'ammissibilità delle spese proposte – contengono specifiche indicazioni per ciascun intervento proposto.

LIMITI AUTOCONSUMO

Con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. b.a) del D.M. 16 marzo 2026, all'art. 7, comma 5, del D.D. n. 96263/2026 e all'Allegato 3, si chiede di chiarire il criterio di calcolo del limite di autoconsumo ai fini del dimensionamento di un impianto FV fotovoltaico. Nel caso in cui l'impresa, con unica partita IVA, sia titolare di più strutture/unità locali non adiacenti, si chiede se debbano essere considerati esclusivamente i consumi e i fabbisogni della struttura/unità locale sulla quale viene realizzato l'intervento, comprensivi dei POD e dei carichi funzionalmente riferibili, oppure se possa essere assunto il consumo complessivo annuo dell'impresa, includendo anche altre sedi. Si chiede inoltre se, qualora più unità locali siano comprese nello stesso programma di investimento e configurate in autoconsumo a distanza secondo la normativa vigente, sia possibile considerare il fabbisogno aggregato delle stesse o se il limite debba essere verificato separatamente per ciascuna struttura.

R: Ciascun intervento deve essere riferito ad una singola struttura unità locale come definita all'art. 1 punto dd) del D.D. per cui l'autoconsumo va riferito ad essa e non può includere più strutture/unità locali.

STATO DI DIFFICOLTÀ DEL SOCIO DI RIFERIMENTO

Una società A intende presentare domanda a valere sul Fondo GreenTour e, autonomamente considerata, non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER e non è sottoposta a procedure concorsuali. Una società B detiene il 39% della società A ed è pertanto impresa associata; la società B sta valutando l'accesso alla composizione negoziata della crisi. Si chiede conferma che il requisito previsto dal D.M. 16 marzo 2026 relativo allo stato di difficoltà debba essere verificato in capo all'impresa proponente A e che l'eventuale condizione di difficoltà o l'accesso alla composizione negoziata della società associata B non determini automaticamente la perdita del requisito in capo alla proponente A.

R: Corretto, fermo restando che l'impresa A non faccia parte di un bilancio consolidato redatto dall'impresa B. Un semplice rapporto di associazione tra l'impresa A e l'impresa B non pregiudica la potenziale ammissibilità dell'impresa A.